

Reg. (CE) 26 luglio 1996, n. 1485/96 (1)

Regolamento della Commissione

recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente circa l'uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2) (3).

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 luglio 1996, n. L 188. Entrata in vigore il 16 agosto 1996.

(2) Testo rilevante ai fini del SEE.

(3) Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

[La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, modificata dalla direttiva 93/46/CEE della Commissione, in particolare l'articolo 2, punto 1, lettera b),
considerando che tutte le transazioni commerciali per l'immissione in commercio di sostanze classificate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 92/109/CEE devono essere adeguatamente documentate; che detta documentazione deve contenere anche una dichiarazione dell'acquirente nella quale sia indicato l'impiego specifico della sostanza;
considerando che norme relative alle dichiarazioni dell'acquirente sono d'ausilio per garantire che in ogni transazione commerciale venga chiaramente identificato l'uso fatto dall'acquirente delle sostanze classificate; che tale identificazione deve contribuire ad impedire la diversione di dette sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti;
considerando che per tener conto di regolari transazioni commerciali fra gli stessi fornitori ed acquirenti si deve prevedere, a date condizioni, la facoltà dell'acquirente di rendere una dichiarazione unica per tutte le transazioni commerciali relative a sostanze della categoria 2 e ad un periodo massimo di un anno;
considerando che il disposto del presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione,
ha adottato il presente regolamento:] (4)

(4) Abrogata dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

Articolo 1

Dichiarazione per transazioni commerciali singole.

[1. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che forniscono ad un acquirente una sostanza classificata nella categoria 1 o 2 dell'allegato I della direttiva 92/109/CEE e che sono tenute a documentare ogni transazione commerciale singola conformemente all'articolo 2 di detta direttiva ottengono dall'acquirente, salvo il disposto dell'articolo 2, una dichiarazione che dimostri l'impiego o gli

impieghi specifici della sostanza fornitagli. Per ogni sostanza classificata è necessaria una dichiarazione distinta.

2. La dichiarazione è conforme all'esempio di cui al punto 1 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione viene redatta su carta intestata (5).] (6).

(5) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1533/2000.

(6) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

Articolo 2

Dichiarazione per transazioni commerciali multiple di una sostanza della categoria 2.

[1. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità che forniscono regolarmente ad un acquirente una sostanza classificata nella categoria 2 dell'allegato I della direttiva 92/109/CEE e che sono tenute a documentare le transazioni commerciali conformemente all'articolo 2 di detta direttiva possono accettare, al posto della dichiarazione prevista per le transazioni commerciali singole, un'unica dichiarazione per diverse transazioni commerciali avvenute nel periodo massimo di un anno, a condizione che sia dimostrato al fornitore che sono stati soddisfatti i seguenti criteri:

- l'acquirente ha ricevuto dal fornitore la sostanza almeno a tre riprese nell'arco degli ultimi dodici mesi,
- il fornitore non ha motivo di supporre che la sostanza sarà utilizzata a scopo illecito,
- i quantitativi ordinati non sono inabituali per l'acquirente.

2. La dichiarazione è conforme all'esempio di cui al punto 2 dell'allegato del presente regolamento. Nel caso di persone giuridiche, la dichiarazione viene redatta su carta intestata (7).] (8).

(7) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1533/2000.

(8) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

Articolo 3

Entrata in vigore.

[Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.] (9).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione
Martin Bangemann
membro della Commissione

(9) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

Allegato (10)

1. Esempio di dichiarazione per transazioni commerciali singole di sostanze di categoria 1 e 2

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE DALLA QUALE RISULTA L'USO O GLI USI SPECIFICI DELLE SOSTANZE DI CATEGORIA 1 E 2 (TRANSAZIONI COMMERCIALI SINGOLE)	
Noi,	
Nome	_____
Indirizzo	_____
Riferimento all'autorizzazione/licenza/registrazione n. [1]	_____
Rilasciata in data	_____ da _____ (nome ed indirizzo dell'autorità competente)
e valida fino a/validità illimitata (barrare la dicitura inutile)	_____
abbiamo ordinato a:	
Nome	_____
Indirizzo	_____
la sostanza seguente: (nome e n. NC) [2]	_____
(quantità)	_____

**La sostanza sarà utilizzata
unicamente per**

Attestiamo che la sostanza di cui sopra sarà rivenduta o ceduta ad un altro acquirente unicamente alla condizione che l'acquirente in questione fornisca una dichiarazione analoga dell'uso conforme a questo modello o, per le sostanze dalla categoria 2, una dichiarazione per transazioni commerciali multiple.

Firma

Nome

(caratteri a stampatello)

Mansione

Data

[1] Barrare la dicitura inutile.

[2] Codice della nomenclatura combinata.

2. Esempio di dichiarazione per transazioni commerciali multiple di sostanze di categoria 2

DICHIARAZIONE DELL'ACQUIRENTE DALLA QUALE RISULTA L'USO O GLI USI SPECIFICI DI
UNA SOSTANZA DELLA CATEGORIA 2

(TRANSAZIONI COMMERCIALI MULTIPLE)

Noi,

Nome

Indirizzo

Riferimento alla
registrazione

Rilasciata in
data

_____ da _____

(nome ed indirizzo dell'autorità competente)

e valida fino a/validità illimitata (barrare la
dicitura inutile)

intendiamo ordinare a:

Nome _____

Indirizzo _____

la sostanza seguente: (nome e codice NC) [1]

(quantità) _____

La sostanza sarà utilizzata unicamente per _____

e corrisponde ad una fornitura che è normalmente ritenuta _____ mesi (massimo 12 mesi) sufficiente per _____ mesi).

Attestiamo che la sostanza di cui sopra sarà rivenduta o ceduta ad un altro acquirente unicamente alla condizione che l'acquirente in questione fornisca una dichiarazione dell'uso conforme a questo modello o una dichiarazione per transazioni commerciali singole.

Firma _____

Nome _____

(caratteri a stampatello)

Mansione _____

Data _____

[1] Codice della nomenclatura combinata.

(10) Allegato inizialmente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1533/2000 e da ultimo abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.